PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

REVISIONE	DATA REVISIONE	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	24/06/2025	PRIMA STESURA	24/06/2025

Sommario

1. Premessa

1.1. Termini e definizioni

2. Il Decreto Legislativo ex D.Lgs 231/2001

2.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

2.2. I reati "presupposto"

2.3. Le sanzioni

2.4. Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla Società

2.5. Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello

3. Il Modello della Picenum Plast Srl a Socio Unico

3.1. Profilo della Società e cenni storici

3.2. Struttura organizzativa

3.3. Funzione e scopo del Modello Picenum Plast Srl a Socio Unico

3.4. Soggetti Destinatari

3.5. Sistemi di governance e strumenti aziendali a supporto del Modello

3.6. Modalità operative seguite per la costruzione e l'aggiornamento del Modello

3.6.1. Fase I - Check Up aziendale:

3.6.2. Fase II – Identificazione delle Attività sensibili e dei presidi in essere (Risk Assessment in ottica 231)

3.6.3. Fase III - Individuazione della soglia di rischio accettabile e Gap Analysis

3.6.4. Fase IV – Elaborazione dei protocolli

3.6.5. Adeguamento e/o Aggiornamento del Modello

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Requisiti dell'organismo di vigilanza

4.2. Nomina, durata, decadenza e revoca dell'organismo di vigilanza

4.3. Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

4.3.1. Verifica e vigilanza sul modello:

4.3.2. Aggiornamento del modello:

4.3.3. Informazione e formazione sul modello:

4.3.4. Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

4.4. Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza

4.5. Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali

5. Diffusione e formazione del modello

5.1. Attività di diffusione e formazione

1. PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito semplicemente "Modello") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito semplicemente "Decreto 231"), adottato dalla "Picenum Plast Srl a Socio unico" (in seguito indicata anche semplicemente come la "Società").

Il Modello della Picenum Plast Srl a Socio Unico è così articolato:

- **Premessa,** contenente:
  - anche un paragrafo riguardante i *"Termini e Definizioni"*
- **Parte Generale**, contenente:
  - il contesto normativo di riferimento;
  - gli strumenti aziendali esistenti a supporto del Modello;
  - le finalità perseguite con l'adozione del Modello ed i suoi elementi caratterizzanti;
  - la metodologia adottata per l'individuazione delle Attività sensibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei relativi presidi;
- le modalità di adozione, efficace attuazione e aggiornamento del Modello;
- la composizione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") con indicazione dei requisiti, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano;
- il Sistema Disciplinare;
- le modalità di diffusione del Modello, e i criteri di formazione in proposito, da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- **Parti Speciali,** contenenti:
  - i protocolli che disciplinano per le singole Attività sensibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 i principali presidi di controllo e di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione della commissione dei reati stessi;
- **Allegato 1** - Elenco reati presupposto e sanzioni;
- **Allegato 2** - Quadro sinottico dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- **Allegato 3** – Modello procedura whistleblowing;
- **Allegato 4** - Organigramma aziendale;
- **Allegato 5** - Clausole contrattuali 231;
- **Allegato 6** – Elenco abbreviazioni ed acronimi.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello, ancorché non allegati, l'Analisi del Rischio, il Codice Etico, il Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente ((ISO 9001, ISO 14001) e Sicurezza (ISO 45001), e i Documenti di Valutazione Rischi (D.Lgs. 81/2008) afferenti allo stabilimento di Magliano di Tenna.

Il Modello Picenum Plast Srl a Socio Unico è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del Decreto 231 e secondo le indicazioni e/o i suggerimenti contenuti nei seguenti documenti (anche "Fonti"):

- Relazione Ministeriale al D. Lgs 231/2001;
- "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001" redatte da Confindustria (approvate in prima revisione il 7 marzo 2002 ed aggiornate/integrate a marzo 2014 e gennaio 2018);
- Circolare GDF n. 83607 del 2012;
- "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001" (Linee Guida CNDCEC – dic. 2018);
- "CoSo Report - Internal Control: Integrated Framework" (redatto in prima versione nel 1992, integrato nel 1994, nel 2004, nel 2013 e nel 2017);
- International Standards of Auditing (ISA), per le parti riferite al rischio di commissione di illeciti o reati.

1.1. Termini e definizioni

I termini di seguito indicati hanno nel presente documento e nei relativi allegati il significato, al singolare o al plurale, loro attribuito nelle seguenti definizioni:

- *Attività sensibili o Attività a rischio:* indica le attività della Picenum Plast Srl a Socio unico rispetto alle quali sussiste la possibilità che si manifestino uno o più dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001; comprendono le attività nell'ambito delle quali si potrebbero, in linea di principio, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto.
- *Autorità:* indica le Autorità di Vigilanza, italiane ed estere (ad es. Banca d'Italia, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché altre autorità/enti pubblici aventi funzione di controllo (ad es. la Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate).
- *Autorità Giudiziaria:* indica tutti gli organi giurisdizionali.
- *CCNL:* contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali.
- *Codice Etico:* indica il documento contenente l'insieme dei principi, dei valori e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti e degli organi che operano nella e con la Società.
- *Collaboratori:* indica tutte le persone fisiche che – in ragione della loro comprovata esperienza e specializzazione – collaborano con Picenum Plast Srl a Socio Unico, in virtù di contratti autonomi per lo svolgimento di

prestazioni professionali. Sono assimilati ai Collaboratori, i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) e gli stagisti.

- *Datore di Lavoro:* indica il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità organizzativa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- *Decreto o Decreto 231:* indica il Decreto Legislativo emanato in data 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- *Delega:* indica l'atto con il quale un soggetto (delegante) sostituisce a sé un altro soggetto (delegato) nell'esercizio di attività di sua competenza.
- *Destinatari:* indica i soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al presente Modello.
- *Dipendenti o Personale:* indica tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.
- *Ente:* indica la persona giuridica (società, associazione consorzio, ecc.).
- *Fornitore:* indica la persona fisica o giuridica che fornisce beni, servizi e prestazioni professionali a favore della Società ed i loro collaboratori.
- *Linee Guida:* documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di d.Lgs. 231/2001.
- *Modello:* indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001.
- *Organi Sociali:* indica gli organi societari previsti da Statuto.
- *Organismo di Vigilanza o OdV:* indica l'organismo previsto dall'art. 6 del D.lgs. n.231/2001.
- *Protocollo:* indica la parte del presente Modello che riporta, per le singole famiglie di reato, le Attività sensibili, nell'ambito delle quali i Reati presupposto potrebbero essere commessi, l'insieme dei presidi organizzativi, di gestione e di controllo volti a prevenire la commissione dei Reati ad esse associati.
- *Pubblica Amministrazione o P.A.:* indica il complesso di autorità, organi e agenti a cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici, che si identificano con:
    - *le istituzioni pubbliche* nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come struttura organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica anche l'attività svolta dai membri della Commissione delle comunità Europee, del Parlamento

europeo, della corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;

- *i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione pubblica,* sia essa legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale) o amministrativa (formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi), come previsto dall'art. 357 cod. pen.;
- *gli incaricati di pubblico servizio,* ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (es. gli gli impiegati degli enti pubblici o esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas), come previsto dall'art. 358 cod.pen..

- *Reati presupposto o Reati:* indica i reati rientranti nel perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni di attuazione.
- *Risk assessment:* metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.
- *Sistema Disciplinare:* indica l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del presente Modello.
- *Sistema di controllo interno (SCI):* un processo, svolto dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e dagli altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: *efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità delle informazioni e dei bilanci; conformità alle leggi e ai regolamenti; salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *Società o Picenum Plast:* Picenum Plast S.r.l. a Socio Unico
- *Soggetti Apicali o Soggetti in posizione apicale:* indica le persone indicate nell'art. 5, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001: "a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".
- *Soggetti Sottoposti:* indica le persone indicate nell'art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, i.e. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale, come sopra definito.
- *Stakeholders:* soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.

Gli acronimi e le abbreviazioni usati nella documentazione aziendale per indicare le varie figure in Organigramma sono raccolti e spiegati nell'Allegato 5 - Elenco abbreviazioni ed acronimi.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il decreto legislativo 231/2001 "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale per le persone giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il citato decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta delle persone giuridiche (società, associazioni, enti, etc.) per alcuni specifici reati, elencati nel Decreto, e commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti soggetti apicali);

- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).

Tale responsabilità, denominata amministrativa dal legislatore, ma caratterizzata dall'esistenza di profili di rilievo penale a carico della persona giuridica, si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato e sussiste in maniera autonoma rispetto a quest'ultima, anche quando l'autore materiale del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica viene esclusa nell'ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società e degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose.

E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della Società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla Società (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Affinché possa esserci l'esimente da reato in favore dell'Ente, tali modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.2. I reati "presupposto"

Le fattispecie di reato che, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 231/2001, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente (i c.d. "reati presupposto") sono soltanto quelle espressamente e tassativamente elencate dal legislatore.

La tabella sotto riporta l'elenco completo, alla data attuale, dei reati presupposto:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs. n.7 e n. 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 Giugno 2024]
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]

Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell'8 agosto 2024]
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
Art. 25-ter	Reati societari [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021]
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
Art. 25-undecies	Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019]
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020)
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024]
Art. 25-septiesdecies	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]
Art. 26	Delitti tentati
Art. 12, Legge n.9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
Legge n.146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

2.3. Le sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni applicabili all'Ente, la Sezione II del Decreto 231 (artt. 9-23) disciplina le sanzioni amministrative applicabili agli enti predisponendo un sistema binario che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, indefettibili, e di sanzioni interdittive comminabili solo "*nei casi di particolare gravità*".

Il corpus sanzionatorio del decreto è poi completato dall'espressa previsione della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Nel dettaglio, sono previste:

- sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12 d.lgs. 231/2001):

la cui commisurazione è determinata in numero di quote il cui valore varia (da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37) tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è *ridotta della metà* e non può comunque essere superiore a euro 103.291,38 se: *a)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *b)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è, invece, ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: *a)* l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso. Tale condizione non è configurabile nei confronti dell'ente qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto (Cass. Pen., Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 36083); *b)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,14.

- sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 d.lgs. 231/2001):

Le sanzioni interdittive sono individuate tassativamente nell'art. 9, comma 2, del decreto e si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria. Queste sanzioni riguardano:

- l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- il divieto, anche temporaneo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi **ed eventuale revoca di quelli concessi;**

- ***il divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni o servizi.***

Inoltre, può essere prevista:

- ***la confisca del prezzo*** ("confisca tradizionale") ***o del profitto del reato*** ("confisca per equivalente") [art. 19 Decreto 213];

- ***la pubblicazione della sentenza*** [art. 18 Decreto 231].

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

2.4. Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla Società

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al Decreto 231 si evincono dall'art. 5 e sono i seguenti:

- commissione da parte dei soggetti apicali o subordinati di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta;

- Il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell'interesse o a vantaggio della Società. Il concetto di interesse è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato, affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire alla Società una utilità economica; senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita. Il termine vantaggio, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte della Società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla Società, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la Società medesima; e ciò anche se da una verifica *ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la Società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la Società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

1. <u>per i reati commessi da soggetti in posizione "apicale",</u> il Decreto 231 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità della Società, dal

momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se essa dimostra:

- che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

- che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;

- che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;

- che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della Società possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione "subordinata", non sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla società; affinché questa venga chiamato a rispondere sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato è stata resa possibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questa ipotesi, si riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

2.5. Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello

L'art. 6, comma 1 del Decreto 231 prevede la cosiddetta "condotta esimente", ovvero le condizioni che l'ente deve dimostrare di aver attuato per non essere imputabile della responsabilità ai sensi del Decreto 231.

In particolare, l'ente non risponde della responsabilità del reato, se dimostra che *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*. Di conseguenza, la mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ma il Modello deve

essere implementato nel rispetto delle seguenti condizioni previste dall'art. 6, comma 2 del Decreto 231:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto 231;

- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;

- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;

- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- introduzione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Deve, inoltre, rispondere (art. 7 comma 4 Decreto 231) al requisito della "efficace attuazione", il quale richiede, fra l'altro, la verifica periodica, nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni**.**

3. IL MODELLO DELLA PICENUM PLAST SRL a Socio unico

3.1. Profilo della Società e cenni storici

La Picenum Plast Srl a Socio Unico è una tra le principali aziende italiane operante nel settore della produzione, tramite processo di estrusione, di tubi in polietilene, polipropilene e in PVC per il trasporto di fluidi in pressione e non, per la protezione di cavi elettrici e fibre ottiche interrati e per tubazioni impiegate nel drenaggio di fluidi. Il processo di produzione viene realizzato nel suo stabilimento principale posto in località Magliano di Tenna (FM).

3.2. Struttura organizzativa

L'organizzazione cui si è dotata la Società è di tipo gerarchico-funzionale. La struttura organizzativa della Società è riflessa nell'organigramma funzionale-nominale aziendale a cui si fa rimando.

3.3. Funzione e scopo del Modello Picenum Plast Srl a Socio Unico

La Picenum Plast Srl a Socio unico ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di assicurare condizioni di sempre maggior correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;

- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla Società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;

- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

- consentire alla Società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

La Picenum Plast Srl a Socio unico ritiene che l'adozione del Modello le permetta di perseguire, oltre ai predetti obiettivi primari, degli obiettivi ulteriori e consequenziali quali la creazione di una nuova cultura di controllo, la gestione più efficiente del rischio, la tutela dell'immagine e della reputazione della Società stessa.

Il Modello della Picenum Plast Srl a Socio unico:

• è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società si è dotata, in relazione ai rischi connessi all'attività specifica svolta;

• individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi;

• si poggia sui principi fondamentali della:

- trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili sia all'interno della Società che nei rapporti con le parti esterne;

- tracciabilità delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità delle congruenze e coerenza delle stesse, anche attraverso un adeguato supporto documentale;

- correttezza da parte di tutti i soggetti coinvolti, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamenti, della normativa e delle procedure organizzative interne.

3.4. Soggetti Destinatari

I principi e le disposizioni contenute nel presente Modello, nella documentazione allegata ed in quella che lo integra, devono essere rispettate da tutti i soggetti interni alla Società, nonché da tutti i soggetti esterni che, in forza di accordi definiti, prestino la loro collaborazione alla Società.

Tali soggetti sono di seguito indicati:

1. Soggetti interni:

- componenti degli Organi Sociali;
- la Direzione;
- i Dipendenti.

2. Soggetti esterni (nei limiti del rapporto in essere con la Società e, in tale ambito, dell'esecuzione di Attività sensibili, o parti di esse, individuate nelle Parti Speciali del presente Modello – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- i Collaboratori;
- i Fornitori;
- i Consulenti.

Con riferimento ai Soggetti esterni, la Società promuove, nell'ambito degli accordi stipulati con tali soggetti, la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali in forza delle quali gli stessi:

a) dichiarano di aver preso visione e di conoscere i principi del Modello e del Codice Etico della Società, con particolare riferimento a quelli relativi alle Attività sensibili dagli stessi eseguite, anche parzialmente, in nome e/o per conto della Società, nell'ambito degli accordi in essere con la stessa;

b) si impegnano, sempre nell'ambito delle attività in questione, a non porre in essere alcun comportamento in contrasto con i principi suddetti. Nel caso in cui i soggetti esterni eseguano attività presso gli stessi esternalizzate, in tutto o in parte, si impegnano all'osservanza e al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico della Società che afferiscono alle Attività sensibili esternalizzate;

c) si impegnano a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di Reati o della violazione del Modello, nonché a rispettare le previsioni dello stesso in materia di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3.5. Sistemi di governance e strumenti aziendali a supporto del Modello

Il presente Modello si integra all'interno del corpo normativo e del sistema dei controlli interni già esistenti e operanti.

Il contesto organizzativo della Società è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che ne garantiscono il corretto funzionamento; si tratta, dunque, di un sistema che rappresenta già di per sé uno strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli, sono stati individuati:

- i regolamenti, le istruzioni e le procedure aziendali del Sistema di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza;

- il sistema dei poteri e delle deleghe;

- il Codice Etico.

Inoltre, la Società ha formalizzato in specifici protocolli, all'interno delle Parti Speciali del presente Modello:

- i risultati della individuazione ed analisi delle Attività sensibili nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione dei Reati presupposto;

- i principi di controllo e di comportamento volti a prevenire i Reati.

3.6. Modalità operative seguite per la costruzione e l'aggiornamento del Modello

Gli interventi di predisposizione e di successivo aggiornamento del Modello si basano su una metodologia che prevede la realizzazione delle seguenti attività

3.6.1. Fase I - Check Up aziendale:

Risulta essere imprescindibile, in via preliminare, esercitare questa attività di "controllo e verifica aziendale" che consenta di pervenire ad un sufficiente grado di conoscenza generale dell'Ente, allo scopo di individuare gli aspetti che saranno oggetto di approfondimento e di specifico esame nelle fasi successive.

In particolare, questa fase dovrebbe riguardare l'analisi dei seguenti elementi:

- documentazione rappresentativa e descrittiva della struttura organizzativa, della *corporate governance*, dei dati dimensionali, del tipo di attività svolta e delle aree di business,

- codici etici e di comportamento, norme di autodisciplina, "*compliance program*" che costituiscono la codificazione dei valori e delle regole dell'Ente.

3.6.2. Fase II – Identificazione delle Attività sensibili e dei presidi in essere (Risk Assessment in ottica 231)

In questa fase si provvedere a identificare, attraverso analisi documentali e incontri con i responsabili delle strutture:

- le aree a rischio di potenziale commissione dei reati;

- le fattispecie di reato astrattamente applicabili e le modalità di commissione relative alla specifica attività;

- i controlli esistenti;

- le eventuali aree di miglioramento;

- i suggerimenti per il superamento delle aree di miglioramento identificate.

Lo scopo di questa attività è quello di accertare la presenza ed il funzionamento di opportuni presidi che possano garantire la conformità dell'attività svolta alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, si verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di:

- regole formali che definiscono i ruoli e le responsabilità relative ai processi analizzati oltre che opportune modalità di tracciabilità e ricostruzione dei processi decisionali;

- principi di comportamento e azioni di controllo sulle attività svolte tali da prevenire comportamenti a rischio in ambito Decreto;

- procedure di controllo ad ogni livello operativo;

- predisposizione di sistemi informativi per l'intercettazione di anomalie;

- registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;

- procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;

- deleghe specifiche formalizzate;

- procedure formalizzate per la redazione dei contratti;

- eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque eventi critici.

3.6.3. Fase III - Individuazione della soglia di rischio accettabile e Gap Analysis

La valutazione in questione (Gap Analysis) e le attività conseguenti si estrinsecano nell'adeguamento dei meccanismi di controllo esistenti alla prevenzione delle fattispecie di rischio individuate.

Nella definizione o miglioramento delle procedure si farà riferimento al concetto di "propensione al rischio" (*risk appetite*), che andrà stabilito in relazione alla probabilità di commissione del reato e ai potenziali oneri che ne conseguirebbero: ai fini della valutazione del "*rischio accettabile*", per i reati presupposto per i quali è stato valutato che non vi siano attività a rischio o che lo stesso sia molto limitato, è possibile non effettuare interventi correttivi o porli in essere con priorità subordinata rispetto alle attività realizzare per le attività e i processi maggiormente più a rischio.

3.6.4. Fase IV – Elaborazione dei protocolli

Redazione di Protocolli contenenti i principali principi di controllo e di comportamento, che trovano declinazione nei presidi di controllo rilevati e formalizzati nei documenti *Risk Assessment* & *Gap Analysis* e che integrano le procedure e normative aziendali con l'obiettivo di stabilire regole, cui la Società si adegua con riferimento all'espletamento delle Attività sensibili.

In particolare, i protocolli, contenuti nelle Parti Speciali del Modello, identificano:

- i principi di segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;

- le modalità di ripartizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, nonché delle responsabilità delle Unità organizzative della Società, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni, in conformità al sistema dei poteri e delle deleghe adottato;

- gli elementi di documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati.

Il predetto approccio metodologico consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società in termini di regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli.

Inoltre, permette di gestire univocamente le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili" e, da ultimo, rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto

normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" del Modello.

Il presidio dei rischi rivenienti ai sensi del Decreto è, pertanto, assicurato dal presente Modello e dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto, l'organo amministrativo della Società è responsabile di adottare e attuare efficacemente il Modello (eventualmente provvedendo ad adeguarlo e/o aggiornarlo formalmente), mentre spetta all'OdV di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso, nonché di curarne l'adeguamento e/o l'aggiornamento laddove a suo giudizio si renda necessario2.

3.6.5. Adeguamento e/o Aggiornamento del Modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art.6, comma 1, lett. b) del Decreto e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche legislative;

- cambiamenti della struttura organizzativa;

- verificarsi di significative violazioni del Modello;

- esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello anche a fronte di modifiche dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

Come visto, il Decreto indica espressamente (art. 6 co. 1 lett. a)) che la responsabilità dell'adozione del modello organizzativo ricada in capo all'*Organo Dirigente*, di conseguenza anche la responsabilità di provvedere all'aggiornamento e/o all'adeguamento ricade sull'*Organo Amministrativo*.

Peraltro, in conformità al ruolo assegnatogli dal Decreto (art. 6 co. 1 lett. b)), l'*OdV* avrà la responsabilità di comunicare all'organo deliberante ogni informazione, della quale sia venuto a conoscenza, che possa determinare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Le proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello, elaborate attraverso la partecipazione delle funzioni aziendali competenti e/o anche utilizzando

esperti esterni laddove necessario, saranno quindi sottoposte per l'approvazione finale all'Organo Amministrativo, previo parere dell'OdV.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto a procedimento di revisione periodica al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento in relazione all'evoluzione delle esigenze della Società.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Requisiti dell'organismo di vigilanza

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. *b)* e 7, commi 3 e 4 del Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza deve possedere requisiti di:

- autonomia: deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.

- indipendenza: la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

- professionalità: il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva.

- continuità di azione: la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.

- onorabilità e assenza di conflitti di interesse: i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

4.2. Nomina, durata, decadenza e revoca dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza, che può essere collegiale o monocratico, viene nominato dall'organo amministrativo contestualmente all'adozione del modello. La durata in carica dell'OdV è fissata in un periodo minimo di 3 anni e può essere prorogata a scadenza dei 3 anni con atto formale dell'organo di vigilanza. L'atto formale con il quale si nomina o proroga l'OdV deve contenere indicazioni sul compenso e sulla durata.

Al momento della nomina inizialmente, e all'inizio di ogni anno solare, viene concordato un autonomo budget di spesa. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

La nomina quale componente dell'organismo di vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di:

- onorabilità;

- integrità;

- rispettabilità e professionalità;

- assenza di cause di ineleggibilità.

Sono ritenute cause di ineleggibilità e, qualora si verificassero in seguito alla nomina, di decadenza:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;

- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;

- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal d. Lgs. 231/2001;

- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, del singolo componente dell'OdV.

Il componente dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo provvede alla sostituzione del membro decaduto entro e non oltre 30 giorni.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'organo amministrativo della Società che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'organismo di vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;

- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico conferito all'OdV;

- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto.

L'organismo di vigilanza si dota di un regolamento di funzionamento che disciplina tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organismo stesso.

4.3. Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni principali dell'OdV vengono di seguito elencate.

4.3.1. Verifica e vigilanza sul modello:

- verificare l'adeguatezza del modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;

- verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso;

4.3.2. Aggiornamento del modello:

- curare l'aggiornamento del modello, proponendo, se necessario, all'organo amministrativo l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del modello);

4.3.3. Informazione e formazione sul modello:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e formazione del modello presso tutti i destinatari;

- riscontrare con l'opportuna tempestività le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse o collegate al Modello;

4.3.4. Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

- assicurarsi del puntuale adempimento, da parte delle funzioni aziendali interessate, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del modello;

- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello;

- informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello;

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuitegli, l'OdV può:

- accedere ad ogni informazione, documento e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti, presso qualsiasi struttura o funzione aziendale;

- accedere a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'OdV deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;

- convocare, per assistenza e/o consulenza, personale o professionisti della Società;

- ricorrere a consulenti esterni di sua scelta con esperienza in specifiche aree nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001; ciò potrà avvenire nei limiti del budget assegnato (v. infra) ovvero con specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Per garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'OdV è attribuito un budget di spesa, su base annua, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

4.4. Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole etiche e di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno inoltre essere oggetto di segnalazione all'OdV:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti di cui al d.lgs.231/2001;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001;

- le notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Modello;

- accadimento di incidenti, infortuni, mancati infortuni e/o segnalazione di casi di malattia professionale;

- le notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e ad eventuali sanzioni irrogate attinenti al modello e degli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- qualsiasi altra informazione relativa all'attuazione o all'efficacia del Modello.

Oltre agli obblighi generali di segnalazione, sono previste periodiche attività di reporting verso l'OdV, al fine di consentire all'organo di esercitare le proprie responsabilità di controllo, per esempio:

- report semestrale sulla situazione economico-finanziaria della Società, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento;

- bilancio annuale secondo le previsioni dell'art. 2429, comma 1, codice civile ("almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo");

- rendiconto semestrale contenente (i) elenco dei consulenti di cui la Società si è avvalsa e (ii) elenco dei fornitori contrattualizzati, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento;

- rendiconto semestrale relativo a eventuali provvedimenti disciplinari applicati ai soggetti interni, entro 30 giorni successivi alla chiusura del semestre a cui si riferisce il rendiconto;

- rendiconto semestrale relativo a eventuali misure sanzionatorie applicate a soggetti esterni che ai sensi delle clausole contenute nei contratti stipulati con gli stessi ai sensi del presente Modello;

- rendiconto semestrale contenente l'elenco di tutti i nuovi Dipendenti ed elenco dei rapporti cessati con l'indicazione delle motivazioni sottese ove comunicate, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre di riferimento;

- rendiconto annuale di tutti i contenziosi in essere con i Dipendenti, entro il 31 gennaio;

- qualsiasi altro flusso previsto dal Modello ovvero temporaneamente stabilito dall'OdV a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dell'analisi dei rischi contenuta nel Modello, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, che provvede alla relativa formalizzazione e diffusione presso la Società.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel modello è conservata dall'organismo di vigilanza in un apposito archivio in conformità alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo n. 196/2003 (privacy). A carico dei componenti l'organismo di vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

4.5. Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali

L'OdV comunica annualmente:

- all'organo amministrativo, il Piano delle attività di monitoraggio sul Modello, redatto annualmente sulla base dell'analisi dei rischi ivi contenuta, che preveda frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio, individuazione delle funzioni o processi coinvolti e delle risorse necessarie;

- all'organo amministrativo e al collegio sindacale, la Relazione informativa sulla propria attività, fornendo un quadro completo delle attività svolte o in

corso, vale a dire gli audit e i controlli effettuati con il relativo esito, le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, le necessità di aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili e del Modello in generale, il rendiconto delle spese sostenute;

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell'organo amministrativo.

L'organismo di vigilanza, comunque, si relaziona periodicamente con tutti gli organi sociali presenti.

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO

5.1. Attività di diffusione e formazione

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Società ne promuove le attività di diffusione e formazione per garantirne l'effettiva conoscenza ai destinatari con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con la Società.

Il Modello è comunicato formalmente agli organi sociali ed ai dipendenti della Società mediante:

- riunione informativa su finalità e contenuti del Modello (obbligatoria);

- note informative interne (ad esempio, comunicazioni allegate a buste paga per i dipendenti);

- affissione in bacheca del Codice Etico e del Sistema Disciplinare, parti integranti del Modello;

- distribuzione della documentazione su supporto informatico (p. es. intranet) e/o cartaceo;

- e-mail di aggiornamento (per aggiornamenti normativi, etc.).

Per i nuovi assunti, oltre alla formazione obbligatoria, si prevede la consegna di un "*set informativo*", costituito da un estratto del Modello e dal Codice Etico, con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, si prevede l'inoltro di una comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello e del Codice Etico, resi comunque disponibili, il primo per estratto, sul sito della Società.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello ai dipendenti, la Società, in collaborazione con l'OdV, pianifica ed attua adeguati interventi formativi su base periodica.

Per le funzioni apicali e per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste inoltre sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di reati specifici e illustrazione di casi concreti.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria, sarà cura dell'OdV in collaborazione con la Società mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite. L'attività di formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, può essere erogata in presenza o con il supporto di piattaforme e-learning.